

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE

**N.** G04032 **del** 03/04/2019

**Proposta n.** 5441 **del** 02/04/2019

**Oggetto:**

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società Immobiliare 3V Srl, con sede legale in via dei Piani di Monte Savello, 13 - 00041 Albano Laziale (RM), località Pavona per l'esercizio di un impianto mobile, frantumatore cingolato, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di marca RIMAC - modello MOBY 800 Full Optional, Numero di matricola: 000M109

**OGGETTO:** D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società Immobiliare 3V Srl, con sede legale in via dei Piani di Monte Savello, 13 - 00041 Albano Laziale (RM), località Pavona per l'esercizio di un impianto mobile, frantumatore cingolato, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di marca RIMAC - modello MOBY 800 Full Optional, Numero di matricola: 000M109

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

**PREMESSO** che:

- la Società IMMOBILIARE 3V Srl (di seguito Società) con sede legale in via dei Piani di Monte Savello, 00041 Albano Laziale (RM), località Pavona, C.F. 07051521008, iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Roma al n. REA RM – 1008194, legalmente rappresentata dal Sig.ra Mariani Patrizia, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.0497951.10-08-2018, corredata da documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla DGR n. 864/2014, ha presentato richiesta di rilascio di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile nelle sue disponibilità, frantumatore cingolato di “marca RIMAC, modello: MOBIL 800 Full Optional, Numero di matricola 000M109”;
- l’impianto mobile di cui è stata chiesta l’autorizzazione deve essere utilizzato per campagne di attività consistenti nello svolgimento di operazioni R5, Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche di rifiuti dei CER 01 04 08, 01 04 13, 10 12 08, 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 08, 17 08 02, 17 09 04 e per le seguenti potenzialità:
  - o capacità massima giornaliera: 100 ton/giorno;
  - o capacità massima annuale: 26.000 ton/anno;
- la Società, con nota n. I.0574009.21-09-2018, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa a completamento di quanto previsto dalla DGR n. 864/2014, contenente informazioni sulle procedure operative in presenza di rifiuti con codici a specchio, sulle emissioni sonore, sui dati di identificazione dell’Azienda e descrizione dell’attività, il diagramma a blocchi e schema di flusso dell’impianto, nonché l’indicazione del ricovero dell’impianto nei periodi di inutilizzo;
- la Direzione regionale competente in materia di rifiuti, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, con nota n. U.0654901.22-10-2018, ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società;
- alla richiesta di cui al capoverso precedente ha risposto solamente ARPA Lazio con nota n. 0076112 08/11/2018 acquisita al protocollo regionale al n. I.0706643.09-11-2018, rilevando la necessità di fornire chiarimenti alla Documentazione Tecnica pervenuta, a firma della dott.ssa Daniela Maurizi, iscritta all’Albo dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, n. 2570, secondo quanto riportato di seguito:

- indicazione della potenzialità giornaliera ed annuale per ciascuna tipologia di codice CER da accettare in ingresso all'impianto;
  - individuazione dei materiali ottenuti precisando se i medesimi siano costituiti da rifiuti o da materie prime secondarie, evidenziando, in tal caso, le successive modalità di gestione adottate in relazione alle normative ambientali applicabili, in particolare facendo riferimento a quanto stabilito dal DM 05/02/1998;
  - indicazione dettagliata delle attività a carico del Gestore dell'impianto mobile relative al controllo, ed eventuale caratterizzazione, sui rifiuti in ingresso, alla verifica delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, nel rispetto anche di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 5 febbraio 1998, in relazione alle specifiche attività di recupero effettuate. Si precisa, invece, che la classificazione/caratterizzazione di base dei rifiuti oggetto dell'attività di recupero è un onere del produttore dei rifiuti stessi;
  - indicazione dei sistemi di captazione, raccolta e trattamento degli eventuali effluenti liquidi prodotti, nonché delle procedure atte a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che può conseguire in caso di potenziali incidenti e situazioni di emergenza;
  - individuazione dell'elenco delle attrezzature ausiliare in dotazione all'impianto e dell'elenco delle attrezzature che devono essere reperite nei siti nei quali vengono svolte le singole campagne di attività;
- la Regione Lazio, con nota prot. n. U.0031571.15-01-2019, ha inoltrato alla Società la nota di ARPA Lazio di cui al punto precedente, al fine di acquisire i chiarimenti richiesti;
- la Società, con nota n. I.0087929.04-02-2019, al fine di dare risposta ai chiarimenti di ARPA Lazio, ha trasmesso un'ulteriore Relazione tecnica integrativa, a firma del dott. Fernando Maurizi, iscritto all'Albo dei Chimici di Roma al n. 1114/A, contenente i chiarimenti richiesti da ARPA Lazio relative alle attività di recupero svolte, in particolare quelli riguardanti le modalità di campionamento e delle analisi sia dei Rifiuti che delle MPS prodotte, alla potenzialità della macchina, alla valutazione delle situazioni di emergenza; la Relazione Tecnica comprende altresì una scheda tecnica che descrive il processo di funzionamento della macchina, nonché una Tabella riepilogativa, ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. – Allegato 1 – Suballegato 1 – delle attività di recupero previste utilizzando l'impianto mobile;

**CONSIDERATO** che nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società dell'autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato;

**RITENUTO** che con la Relazione integrativa trasmessa con la nota suddetta, prot. regionale n. I.0087929.04-02-2019, la Società abbia sostanzialmente fornito i chiarimenti richiesti da ARPA Lazio nel parere espresso con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0706643.09-11-2018 e che, pertanto, in relazione al contenuto di tutta la documentazione trasmessa dalla Società, si possa rilasciare la richiesta autorizzazione, disponendo il rispetto delle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., la caratterizzazione dei rifiuti è in capo al produttore degli stessi, che per ciascuno di essi ha l'onere di attribuire il relativo codice CER;
- al gestore dell'impianto mobile spettano le successive verifiche ed analisi di controllo, finalizzate alla constatazione che i rifiuti in ingresso all'impianto rientrino tra quelli previsti, per quantità e tipologia, nella Determinazione di approvazione dell'impianto stesso;
- considerato che il rifiuto in ingresso è anche costituito da rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, nello svolgimento delle campagne la Società dovrà:
  - fare riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 - Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio;

- tenere conto che il “deposito temporaneo” dei rifiuti in entrata e del materiale riciclato in uscita, deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ad altri requisiti fra cui l’effettuazione dello stesso “per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche”.
- mettere in atto tutte le procedure di controllo, ed eventuale caratterizzazione, sui rifiuti in ingresso finalizzate al riscontro che i medesimi soddisfino, per quantità e tipologia, i requisiti stabiliti nell’Atto Autorizzativo;
- nel caso di recupero di rifiuti con codici CER con voce a specchio, accertare e verificare la classificazione come rifiuto non pericoloso attraverso preventiva, dettagliata ed esaustiva procedura di caratterizzazione analitica, sul materiale tal quale, indicando le dimensioni dei lotti su cui fare i campionamenti, adottando criteri di campionamento nel rispetto delle norme UNI 10802:2013;
- accertare la non pericolosità dei materiali attraverso la loro caratterizzazione analitica dei materiali, facendo riferimento al Regolamento (Ue) 1357/2014 o a eventuale altra successiva Normativa;
- fornire le caratteristiche/schede tecniche dei contenitori dei rifiuti da trattare, tenendo conto delle condizioni sito-specifiche, dei quantitativi e delle caratteristiche chimico-fisiche di ciascun rifiuto da trattare;
- inserire i sotto indicati seguenti dati in ciascuna istanza di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna d’attività:
  - richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di potenzialità massima di 1.120 t/g (8 h/g), essendo riconducibile al caso previsto nell’Allegato IV alla parte seconda di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 152/06 “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.lgs. n. 152/06”;
  - indicazione della “potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)” (valore reale) dei rifiuti autorizzati, così come richiesto nell’Allegato “A” alla D.G.R. Lazio 864/2014, rilevato che la stessa non è stata indicata in modo puntuale nella fase autorizzativa, dipendendo essa da fattori contingenti legati alla singola campagna;
  - in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto dovranno puntualmente essere indicate le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo (determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un “*end of waste*”, cessando la qualifica di rifiuto;
  - dettagliata e specifica descrizione degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

**RILEVATO** che:

- l’autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. art. 28, del D.lgs. n. 22/1997, così come novellato dall’art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;

- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

**EVIDENZIATA** la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

**RITENUTO** di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

**ATTESO** che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

**RITENUTO**, per quanto illustrato, che sussistono le condizioni per rilasciare l'autorizzazione richiesta dalla Società, finalizzato all'utilizzo dell'impianto mobile per lo svolgimento di campagne per attività di recupero di rifiuti non pericolosi, secondo quanto riportato nell'Allegato "A" al presente provvedimento;

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'esercizio dell'impianto mobile Marca "RIMAC, modello/tipo: MOBIL 800, Numero di matricola: 000M109", nelle disponibilità della Società IMMOBILIARE 3V Srl, con sede legale in via dei Piani di Monte Savello, 13 00041 Albano Laziale (RM), legalmente rappresentata dal Sig.ra Mariani Patrizia;
- di autorizzare la Società IMMOBILIARE 3V Srl ad utilizzare l'impianto sopra richiamato, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, con operazioni R5, ai sensi dell'Allegato "C" alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di rifiuti non pericolosi con codici CER indicati nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per le seguenti rispettive potenzialità:
  - capacità massima giornaliera: 100 ton/giorno;
  - capacità annuale: 26.000 ton/anno;
- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
  - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
  - oltre alle condizioni sopra richiamate, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  - la presente autorizzazione non esonera la Società IMMOBILIARE 3V dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
  - l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti), sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

IL DIRETTORE

---

(ing. Flaminia Tosini)